

Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo 1997-2001

del 10 ottobre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto l'articolo 8 del decreto federale del 10 ottobre 1997¹ concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1996²,

decreta:

Art. 1

Per finanziare la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo per il periodo 1997-2001 è stanziato un credito d'impegno di 18 milioni di franchi al massimo.

Art. 2

¹ Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

² Entra in vigore contemporaneamente al decreto federale del 10 ottobre 1997 concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo.

Consiglio degli Stati, 10 ottobre 1997

Il presidente: Delalay

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 10 ottobre 1997

Il presidente: Stamm Judith

Il segretario: Anliker

0758

¹ RS 935.22; RU 1998 751

² FF 1997 I 1287

Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo 1997-2001 del 10 ottobre 1997

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.09.1998
Date	
Data	
Seite	3561-3561
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 424

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.